



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

21 MAR. 2016 N. 507 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 5 APR. 2016

Li 21 MAR. 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n.08 del **21 MAR. 2016**

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce “Castellaneta Solar”c/
Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia
per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 09/03/2016 è stato notificato a mezzo servizio postale da Castellaneta Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro De Nicola, Anna Spanò e Francesca Isgrò il ricorso in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data al n. 5233, per:
l'annullamento, previa sospensione e concessione di ogni altra idonea misura cautelare
della nota prot. n. 614 del 12 gennaio 2016 con cui il Comune di Castellaneta sollecita l'estinzione del debito riferito al pagamento del contributo di “eco-sostenibilità” mediante la realizzazione diretta di alcune opere elencate nell'art. 15 del regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 26 luglio 2008, prevedendo....

di ogni altro atto e/o provvedimento, anche preordinato e/o collegato, istruttorio e/o consultivo, comunque connesso, antecedente e/o successivo, anche non noto al ricorrente, **nonché per la declaratoria della nullità** del Regolamento di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 26 luglio 2008 (...) e dell'allegato Schema di Convenzione (...);

nonché per l'accertamento della non debenza delle somme richieste dal Comune e del diritto alla restituzione, ex art. 2033 c.c., della somma versata dalla Società ricorrente quale contributo a tantum ai sensi degli artt. 10 e 13 del Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 34 del 26/7/2008 e la conseguente condanna del Comune di Castellaneta (TA), in persona del sindaco p.t. alla immediata restituzione delle somme cui sopra.

EVIDENZIATA la necessità di costituirsi con urgenza, determinata dalla chiesta misura cautelare, per resistere e difendere le ragioni di questa Civica Amministrazione, conferendo incarico a legale di fiducia.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonio PANCALLO, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Stazione n. 10.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva*

determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)". Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....";

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1. di costituirsi nel giudizio promosso con ricorso avanti al T.A.R. Puglia sez. di Lecce da Castellaneta Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro De Nicola, Anna Spanò e Francesca Isgrò;
2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonio PANCALLO, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla via Stazione n. 10;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori oneri provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUOLLOTTI)


